



COMUNE DI MOGLIANO

Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
e successive modifiche e integrazioni

- APPROVATO CON D.G.C. N. 73 DEL 25/07/2018 -

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI
PREVISTI

ART.10 – RINVIO

ART.11 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità ed i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli Appalti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività indicate all'art. 113, comma 2, del Codice degli Appalti.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche vengono corrisposti negli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui venga nominato il direttore dell'esecuzione.
5. Gli incentivi per funzioni tecniche non vengono corrisposti negli appalti relativi a lavori, servizi o forniture nel caso in cui gli stessi non vengano affidati previo espletamento di una procedura comparativa.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e, precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, gli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi incaricato alla direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 – Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo art. 5, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.
4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - a) per opere e lavori fino a 2.500.000,00 Euro il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per opere e lavori di importo superiore a 2.500.000,00 Euro e fino al valore della soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il fondo è pari alla somma dell'importo di cui al precedente punto a) e dell'importo pari all'1,80% del valore a base di gara eccedente il limite di 2.500.000,00 Euro;
 - c) per opere e lavori di importo superiore al valore della soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il fondo è pari alla somma dell'importo di cui al precedente punto b) e dell'importo pari all'1,50% del valore a base di gara eccedente il limite della soglia comunitaria.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:
 - a) per servizi o forniture fino alla soglia europea il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara;
 - b) per servizi o forniture di importo oltre la soglia europea il fondo è pari allo 0,50% dell'importo a base di gara.
6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione

del Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione ed alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del Responsabile del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del Responsabile di cui al comma 1.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro indica:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
 - il crono programma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo ed il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile di cui al comma 1, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal Responsabile stesso.

Art. 6 – Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere			
1	2	3	4
Fasi del procedimento	quota	Attività specifica	

Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	2,5%	Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici - Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	2,5%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	25%	Attività di verifica dei progetti	25%
Responsabilità del procedimento (Fase di progettazione e di affidamento)	40% (da aumentare al 60% in caso di direzione lavori esterna)	Attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	20%
Responsabilità del procedimento (Fase di esecuzione)			20% (40%)
Fase della esecuzione	32,5%	Direzione di lavori ed ufficio di direzione lavori (25%), coordinamento sicurezza (2,5%), assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione e collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto (5%)	32,5%
Totali	100		100

Incentivi per servizi e forniture			
1 Fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	2,5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	2,5%
Fase della esecuzione	50%	Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	50%
Responsabilità del procedimento (ufficio RUP)	47,5%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	47,5%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 20% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 7 – Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Art. 8 – Liquidazione dei compensi

1. Il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Responsabile provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - per il ruolo di Responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto ed il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono economie.
4. Gli incentivi compressivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 – Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Nel caso in cui, per responsabilità direttamente imputabili ai dipendenti assegnatari degli incentivi per le funzioni tecniche, non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui, per responsabilità direttamente imputabili ai dipendenti assegnatari degli incentivi per le funzioni tecniche, non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 11 – Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016 gli incentivi verranno comunque liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale.